

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2017

Il giorno sopraindicato alle ore 16,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita, fraz. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

		Presente	Assente
Prof. Mario Luigi Losinno	Presidente	si	-
Avv. Antonello Mainente	Consigliere	si	-
Dr.ssa Grivet Fojaja Anna Lucia	Consigliere	si	-

Sono presenti il dr. Eugenio Pagano, la Dr.ssa Daniela Signorelli ed il dr. Michele Chirichella, rispettivamente presidente e componenti del Collegio Sindacale.

Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Delibera n. 18

Proposta Ditta Vodafone per sub-locazione

Visto:

- Il contratto di locazione in essere con la Vodafone Italia spa circa l'utilizzo di un'area per installazione antenna per telefonia mobile in Camerota, presso serbatoio S.Iconio
- La proposta della Vodafone Italia spa circa una sublocazione alla Telecom in appoggio alla medesima antenna già installata

Considerato che:

- Per tale sublocazione sarebbe corrisposto alla Consac Infrastrutture un ulteriore canone di € 3.000 annui in aggiunta a quanto finora pattuito

All'unanimità

DELIBERA

- Autorizzare la sublocazione in premessa e di regolarla secondo le condizioni di cui al seguente atto integrativo:

SCRITTURA PRIVATA

Sito: CAMEROTA BEACH 4RM03358

- Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

tra

- La **Consac Infrastrutture S.p.A.**, con sede in Castelnuovo Cilento (SA) cap 84040 alla Via Grimmita snc frazione Vallo Scalo, C.F. e P.I. 04162680658, in persona del Presidente e Rappresentante Legale del suo Consiglio di Amministrazione prof. Losinno Mario Luigi nato a Cannalonga (SA) il 14/01/1949 e residente in Cannalonga (SA) cap 84040 in Via Fiera n.33 - C.F: LSNMLG49A14B608Y (nel seguito "Locatore")- da una parte

e

- la **Vodafone Italia SpA.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilionesonovantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata dal dott. Vietri Pellegrino, in qualità di Procuratore ad Negozia della Vodafone Italia SpA, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio in Milano Dr. Ciro de Vivo in data 19/10/2011, repertorio n. 14938 raccolta n. 10669, registrata a Milano 4 il 27/10/2011 al n. 22168 serie di seguito denominata parte conduttrice, nel seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente.

- PREMESSO

- a) che Vodafone Italia Spa e la società Consac infrastrutture S.p.A. hanno stipulato, sottoscritto e registrato, un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo il 25-02- registrato a IVREA il 26/09/2016 Rep. 3020 serie 3T, avente per oggetto porzione di area di mq 12,00 circa (il tutto nel seguito "l'immobile"), sito nel Comune di Camerota (SA) presso serbatoio idrico di Palinuro catastalmente censito al U.T.E. di Salerno, comune censuario di Camerota (SA), Foglio 8, Mappale 251;
- b) l'immobile è utilizzato per l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio-telefonico (nel seguito "l'impianto");

Tutto ciò premesso, fra le Parti, si conviene e stipula quanto segue:

- che in virtù di quanto riportato all'**art. 8** del contratto ovvero che la "Conduttrice avrà la facoltà di sublocare ad eventuale altro gestore del servizio pubblico di telecomunicazioni, a condizione che tale facoltà di sublocazione venga autorizzata dalla Locatrice, previo incremento del canone di locazione da definirsi tra le Parti" essendo intervenuta la necessità di sublocare gli spazi locati al gestore Telecom Italia S.p.A., si intende modificare l'**art.4** del contratto di locazione in questo modo :

-
- A partire dalla data del 01/01/2018, il canone sarà integrato di Euro 3.000,00 (tremila/00) annui; tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più IVA se dovuta.
-
- I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario presso l'istituto di Credito "Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania" con sede in Vallo della Lucania (SA) sul cc bancario **IBAN: IT31 S081 5476 5300 0000 0120 688**- Intestato a Consac Infrastrutture S.p.A.
- *Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.*
- Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
- In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- Le restanti parti del contratto di locazione di cui in epigrafe, non espressamente modificate e/o integrate dalle Parti con la presente, si considerano valide ed efficaci a tutti gli effetti e condizioni.
- Autorizzare il Presidente del C.d'A. alla firma del predetto atto.

Delibera n. 19

Locazione sito alla ditta Global Com Basilicata srl

Visto:

- La richiesta di locazione pervenuta dalla Ditta Global Com Basilicata s.r.l. con sede in Via San Vito, 8 – 85042 Lagonegro (PZ) per l'installazione di una piccola antenna per diffusione del segnale ADSL presso serbatoio di Santa Marina ai seguenti dati catastali Comune di Ispani foglio 1 p.la 245, presso manufatto in gestione patrimoniale da parte di Consac Infrastrutture spa;

Considerato:

- Che l'intervento è possibile senza inficiare le attività gestionali e manutentive del servizio idropotabile;

All'unanimità

Delibera

- Di concedere in locazione alla Global Com Basilicata l'area di cui in premessa per l'installazione di una piccola antenna per trasmissione segnale ADSL al costo di € 1.000,00 più IVA per ogni anno;
- Di autorizzare il presidente del C.d'A. alla firma del relativo contratto di locazione così come di seguito riportato:

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le Parti, redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

CONSAC INFRASTRUTTURE S.p.A., con sede in Via Grimmita snc frazione Vallo Scalo 84040 Castelnuovo Cilento (SA), C.F. e P.IVA 04162680658, nella persona del prof. Mario Luigi Losinno nato a Cannalonga (SA) il 14/01/1949 C.F. LSNMLG49A14B608Y, nella qualità di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società medesima ("**Locatore**")

e

la **GLOBAL COM BASILICATA s.r.l.**, con sede in Lagonegro alla Via San Vito 8, C.F. e P.IVA 01344869760, nella persona del dott. Pio Travaglio, nato a Latronico il 08/04/1965 in qualità di legale rappresentante della Società medesima (La "**Conduttrice**")

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Locatore, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, l'uso di parte di suolo sito in _____ censito all'U.T.E. di Salerno comune censuario di _____ Foglio _____ Particella _____ per mq. _____ circa, il tutto meglio individuato nei grafici esemplificativi che, firmati dalle Parti, si allegano al contratto.
L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la parte dell'impianto".
2. Il Locatore dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della parte dell'impianto da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Art. 2 - DESTINAZIONE

1. **Il Locatore concede alla Conduttrice presso la predetta struttura gli spazi necessari per l'alloggiamento di un ponte radio e delle relative infrastrutture di supporto quali antenne e dispositivi di alimentazione, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento degli scopi sociali della conduttrice e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche.**
2. *Le Parti convengono pertanto che il diritto della Conduttrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento ed adeguamento del proprio impianto è per la stessa motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.*
3. *La Conduttrice, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità del Locatore di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conduttrice che di altre Società fornitrici delle utenze, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.*

4. *Il Locatore dichiara che la parte dell'impianto concessa in locazione è idonea all'uso a cui la Conduttrice intende destinarla e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.*

Art. 3 - DURATA E DECORRENZA

1. La durata della locazione dell'immobile è di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione inviata con lettera A/R o via PEC dalla Conduttrice al Locatore. Tale comunicazione informerà il Locatore sul verificarsi dei presupposti necessari ai fini dell'uso previsto dalla Conduttrice per dare esecuzione al contratto. Da tale data "indicata" decorrerà l'obbligo di pagamento del canone previsto di cui al successivo articolo 6.
2. Qualora entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o per converso il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione dell'impianto e cioè: a) il mancato rilascio da parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta; b) a causa di dinieghi ostativi alla formazione del silenzio assenso o di altri provvedimenti ostativi della P.A.
3. Il contratto si rinnoverà tacitamente alla prima scadenza, salvo che una delle parti non comunichi, a mezzo di lettera raccomandata, la propria volontà di disdire il Contratto almeno 12 mesi prima della scadenza, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al successivo art. 4 per la Conduttrice. In ogni caso, il contratto cesserà decorsi 12 anni dall'inizio della locazione, senza possibilità di ulteriori rinnovi taciti.

Art. 4 - RECESSO

1. Il Locatore consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'impianto o di parte di esso, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
2. La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche, per finalità analoghe a quelle per le quali il Locatore l'ha concessa in locazione, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
3. Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art. 6 - CANONE

1. **La Global Com Basilicata srl si impegna a pagare, dietro la presentazione di fattura, un canone annuo di euro 1.000,00 oltre IVA**
2. L'importo sarà corrisposto in un'unica rata anticipata, previa presentazione di Fattura che la Locatrice farà pervenire alla Conduttrice in originale nel mese inizio contratto, al seguente indirizzo: Global Com Basilicata srl - Via San Vito, 8 - 85042 Lagonegro (PZ) o in formato elettronico a fatture@globalcombasilicata.it
3. La mancata presentazione di fattura, impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione.
4. L'importo sarà corrisposto con Bonifico alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT31 S081 5476 5300 0000 0120 688 presso Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania con sede a Vallo della Lucania (SA) in Via A. R. Passaro, entro 10gg. dalla ricezione della ricevuta di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

Art. 7 - MANCATO PAGAMENTO

1. Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa diffida ad adempiere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 - IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

1. La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla parte dell'impianto oggetto della locazione ed all'impianto complessivamente considerato.
2. La Condittrice solleva il locatore da qualsiasi responsabilità per danni e/o lesioni a persone e/o cose derivanti dall'alloggiamento delle proprie attrezzature, dall'uso della parte dell'impianto e dalla realizzazione ed utilizzo del proprio impianto.
3. La Condittrice esonera il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli per fatto e colpa dei suoi dipendenti o suoi aventi causa.

Art. 9 - CONSEGNA E ACCESSO ALLA PARTE DELL'IMPIANTO

1. La Condittrice, dopo la ricezione da parte del Locatore della comunicazione di inizio di efficacia del contratto, verrà immessa dal Locatore nella detenzione della parte dell'impianto, mediante consegna dello stesso nello stato di fatto in cui attualmente si trova.
2. La Condittrice ha il pieno e libero godimento della parte dell'impianto nei limiti dell'uso convenuto.
3. La Condittrice avrà facoltà di accedere alla parte dell'impianto, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.
4. Il Locatore garantisce alla Condittrice che la parte dell'impianto locata è accessibile liberamente.
5. Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento e tutte le spese relative per le concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto.
6. Il Locatore non è responsabile per la custodia della porzione di immobile, attrezzatura, pali o tralicci dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto del fatto che la Condittrice apporrà sui luoghi apposite segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, ecc..) resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile o terreno che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il Locatore farà quanto in suo potere per collaborare con il Conduttore al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.
7. Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede la facoltà ed autorizza la Condittrice a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Art. 10 – MODIFICHE E MIGLIORAMENTI

1. Il Locatore concede alla Condittrice eventuali modifiche o migliorie all'impianto, a proprie spese e previa autorizzazione della Condittrice.

Art. 11 - MANUTENZIONE

1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico della Condittrice. Tali attività verranno condotte dalla Condittrice secondo le linee guida della manutenzione ordinaria concordate con il Locatore.

Art. 12 – RILASCIO DELLA PARTE DELL'IMPIANTO

1. **Al termine della locazione gli incaricati delle parti redigeranno un verbale di riconsegna relativo allo stato della parte dell'impianto.**
2. Al termine della locazione la Condittrice provvederà a richiesta del Locatore e a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione della parte dell'impianto in pristino stato.
3. **Per ogni caso di ritardato rilascio la Condittrice sarà tenuta a pagare al Locatore un'indennità di occupazione corrispondente all'ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità bimestrale fino alla riconsegna dell'Immobile, aggiornato annualmente – su richiesta del Locatore – nella misura pari al 75% delle variazioni accertate**

dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di registrazione del presente contratto saranno a cura della Condittrice che verserà in un'unica soluzione l'importo previsto per tutto il periodo del contratto.

Art. 14 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art. 15 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 16 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio: Il Locatore in Castelnuovo Cilento (SA) alla Via Grimmita snc frazione Vallo Scalo cap. 84040; La Condittrice in Lagonegro (PZ) alla Via San Vito, 8 cap. 85042.

Art. 17 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Vallo della Lucania (SA).

Il Locatore: _____

La Condittrice: _____

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lagonegro, li'

Il Locatore

La Condittrice

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il Locatore e la Condittrice dichiarano di approvare tutte le

clausole del contratto e, in particolare: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lagonegro, li' _____

Il Locatore

La Conduttrice

.....

.....

Delibera n. 20

Affidamento consulenza professionale a legale

Visto:

- La necessità di approfondire gli aspetti giuridici connessi alla cosiddetta legge Madia (d.lgs. 175/16), in riferimento alle attività che Consac Infrastrutture spa è tenuto a compiere

Considerato che:

- Il predetto approfondimento deve essere effettuato anche allo scopo di accertare se la società rientri o meno fra le partecipate per le quali debba essere previsto, ed i che termini, il piano di razionalizzazione di cui all'art. 20, c. 2, del citato decreto legislativo;
- L'approfondimento giuridico, per la complessità della materia, va affidato a legale con specifica competenza;

tenuto conto:

- Del curriculum vitae dell'avv. Giancarlo Sorrentino, con studio in Napoli;

all'unanimità

delibera

- Di affidare all'avv. Giancarlo Sorrentino la consulenza per l'espressione di un parere mirante a:
 1. Esprimere il proprio parere circa la posizione giuridica di Consac Infrastrutture S.p.A. con riferimento al d.lgs. 175/2016, ed in particolare all'art.20, che prevede, tra l'altro, la razionalizzazione, fusione o soppressione, per la società Consac Infrastrutture S.p.A.;

2. Indicare in ogni caso quali siano gli adempimenti in capo alla società medesima nella contingente fase amministrativa;
3. Indicare l'opportunità o meno che i Comuni soci, in conseguenza del parere di cui al punto 1, pongano in atto specifici atti deliberativi finalizzati all'eventuale rettifica/integrazione delle Deliberazioni già assunte.

Ad avvenuto espletamento dell'incarico di cui sopra, sarà riconosciuto al predetto professionista l'importo di euro 2.500,00 oltre IVA e contributi come per legge.

Delibera n. 21

Esecuzione microcentrale di Dominelle: modifica art. 26 Del Capitolato speciale d'appalto

Visto:

- La nota del 6 novembre u.s. da parte della Ditta Idroenergy Impianti, appaltatrice dei lavori di costruzione della microcentrale Dominelle in Casalvelino, con la quale si chiede la modifica dell'art. 26 Del capitolato, in ordine ai criteri di contabilizzazione dei lavori

Considerato:

- La necessità della Consac Infrastrutture spa di addivenire nel più breve tempo possibile alla conclusione dei lavori, in modo da accelerare le fasi di trasmissione al GSE della documentazione propedeutica all'incameramento dell'incentivo

All'unanimità

Delibera

- Di modificare l'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto in modo da consentire la contabilizzazione di lavori a piè d'opera, riservando il 2% dell'importo contrattuale per l'emissione dell'ultimo SAL, da redigersi a lavoro ultimato
- Di delegare il rup alla modifica, come di seguito indicato, dell'art. 26 Di Capitolato
- Di autorizzare il Direttore dei Lavori ad emettere un ulteriore SAL che preveda il materiale a piè d'opera fino alla concorrenza del 98% dell'importo contrattuale.

Art.26CORRISPETTIVO "A CORPO"
PREZZO CHIUSO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, da compensare "a corpo" depurati del ribasso, è suddiviso in n. 4 S.A.L., la cui emissione avverrà in corrispondenza della ultimazione di ciascuno degli interventi riportati nella tabella seguente, secondo la stima effettuata dalla D.L.:

Rif.	Lavorazione	Importo parziale [€]	I%
01	approvvigionamento materiali a piè d'opera	30.000,00	21,1658%
02	Lavori edili, lavori di messa in sicurezza e predisposizione impianti	80.000,00	56,4420%
03	installazione turbine, apparecchiature e collegamenti alla rete	28.900,00	20,3897%
04	definizione pratiche GSE/Enel ed incasso prima rata produzione energia	2.838,32	2,0025%
TOTALE		141.738,32	100,00%

Alla componente riferita ai lavori dei suddetti importi verrà applicato il ribasso d'asta; la corrispondente aliquota dovuta per gli oneri di sicurezza, invece, non sarà assoggettata a ribasso.

Ai S.A.L. sarà detratta l'aliquota corrispondente all'anticipazione.

Alla **voce n. 4** di cui al prospetto precedente, per "definizione pratiche GSE/Enel" **si intende la conclusione dell'iter tecnico – amministrativo che condurrà al definitivo e concreto riconoscimento da parte del GSE a favore della Stazione appaltante della prima rata degli importi corrispondenti all'energia elettrica prodotta e misurata nella microcentrale realizzata.**

Del che è verbale, chiuso alle ore 18,00.

Il Segretario del C.d'A.
Ing. Felice Parrilli



Il Presidente del C.d'A.
prof. Mario Luigi Losinno

